



COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38 DEL 29/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE (ART. 20, COMMI 1 E 4, DEL D.LGS. N. 175/2016) AL 31.12.2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze in Municipio, regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dott.ssa Olga Volpin - Sindaco	Sì
2. Mussi Giuseppe Angelo - Consigliere	Sì
3. Borre' Valeria - Consigliere	Sì
4. Occhiuzzi Santo - Vice Sindaco	Sì
5. Lane' Nadia - Consigliere	Sì
6. Romanini Davide - Consigliere	Sì
7. Fittipaldi Gino Antonio - Consigliere	Sì
8. Defilippi Aurelio - Consigliere	Sì
9. Santoro Osvaldo Domenico - Consigliere	Sì
10. Caroprese Fabrizio - Consigliere	Sì
11. Panighi Andrea - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Elena Vercesi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assessori esterni:

Luigi Magrotti

Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Dott.ssa Olga Volpin** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Campospinoso Albaredo. Responsabile Procedimento: Lanati Elisabetta (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE (ART. 20, COMMI 1 E 4, DEL D.LGS. N. 175/2016) AL 31.12.2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

che con Legge Regionale n. 5 del 14 novembre 2023 pubblicata sul supplemento n. 46 del 17.11.2023 BUR Regione Lombardia, è stata approvata la fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso, che ha assunto la denominazione di Campospinoso Albaredo. La fusione è divenuta efficace il 18.11.2023;

RILEVATO CHE il Comune di Campospinoso, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato

- il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017;
- il Piano di razionalizzazione periodica con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2022;

RILEVATO CHE il Comune di Albaredo Arnaboldi, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato:

- il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017;
- il Piano di razionalizzazione periodica con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.12.2022;

ATTESO che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 4 del T.U.S.P. prevede che ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto

legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RILEVATO CHE nell' Avviso del Dipartimento del Tesoro, pubblicato sito "Portale Tesoro" risulta quanto segue:

"Entro il prossimo 31 dicembre 2023, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

Sul sito del Dipartimento del Tesoro (DT), inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP.

Come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti e per la raccolta dei dati sono state pubblicate sul sito del DT le schede in formato elaborabile:

- Applicativo Partecipazioni - Schede Rilevazione - 2022 (PDF)
- Scheda Revisione Periodica - 2022
- Scheda Relazione Attuazione - 2022
- Scheda Partecipazione - 2022
- Scheda Rappresentante - 2022

Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

L'avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del DT e sull'home page del Portale Tesoro e con l'invio di e-mail ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo Partecipazioni."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO il censimento delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, il piano di revisione periodica e la relazione sull'attuazione come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione,

VERIFICATO che in base a quanto sopra esposto sussistono le motivazioni per il mantenimento della seguente unica partecipazione del Comune di Campospinoso:

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31.12.2022: 1,3377 % (CON UNA DIFFERENZA DEL 0,0682 RISPETTO AL 31.12.2018 CHE VEDEVA UNA PARTECIPAZIONE DEL 1,2695%)

VERIFICATO che in base a quanto sopra esposto sussistono le motivazioni per il mantenimento della seguente unica partecipazione del Comune di Albaredo Arnaboldi:

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31.12.2022: 0,6897 % (CON UNA DIFFERENZA DEL 0,0351 RISPETTO AL 31.12.2018 CHE VEDEVA UNA PARTECIPAZIONE DEL 0,6546%)

CONSIDERATO che, trattandosi di società controllata congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni per effetto del controllo congiunto derivante da norme statutarie, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, occorre determinare linee di indirizzo univoche sulle misure di razionalizzazione da adottare, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Broni Stradella Pubblica SRL;

CONSIDERATO CHE tale ricognizione prevede il seguente esito per il Comune di Campospinoso:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	01967760180	42,85%	0,57320 %	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	12514870158	0,1537%	0,00205 %	RAZIONALIZZAZIONE CON CESSIONE
AQUA PLANET SRL IN LIQUIDAZIONE	02210400186	95%	1,27081%	RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LIQUIDAZIONE
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	16,17%	0,21630%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
GAL OLTREPO' PAVESE SRL	02648010185	2,4377 %	0,03260 %	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE

CONSIDERATO CHE tale ricognizione prevede il seguente esito per il Comune di Albaredo Arnaboldi:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	01967760180	42,85%	0,29553 %	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	12514870158	0,1537%	0,00106 %	RAZIONALIZZAZIONE CON CESSIONE
AQUA PLANET SRL IN LIQUIDAZIONE	02210400186	95%	0,65521%	RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LIQUIDAZIONE
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	16,17%	0,11152%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
GAL OLTREPO' PAVESE SRL	02648010185	2,4377 %	0,01681 %	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE

come dettagliato nell'allegata relazione (allegato A), redatta sulla base delle Linee guida emanate, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che dal 1 gennaio 2024 si provvederà alla volturazione delle quote di partecipazione nella società in capo al Comune di Campospinoso Albaredo con relativa iscrizione nel libro dei soci;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura 1;

VISTO l'esito della votazione legalmente espressa:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 11
Astenuti	n. 0
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 0

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui i Comuni di Campospinoso ed Albaredo Arnaboldi detengono partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il mantenimento della partecipazione diretta in Broni Stradella Pubblica SRL per le motivazioni espresse in premessa;
3. di dare atto che dal 1 gennaio 2024 si provvederà alla volturazione delle quote di partecipazione nella società in capo al Comune di Campospinoso Albaredo con relativa iscrizione nel libro dei soci;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P;

Successivamente, con la seguente separata votazione:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 11
Astenuti	n. 0
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Dott.ssa Olga Volpin

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Elena Vercesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. Consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69)

Campospinoso Albaredo, lì 15/01/2024

Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to : Rag. Elisabetta Lanati

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Campospinoso Albaredo, lì

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Elena Vercesi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Vercesi